

Mandato o prestito di personale per le attività nelle economie domestiche private?

Negli ultimi anni, l'invecchiamento della popolazione e il desiderio sempre più marcato di essere autonomi anche nella terza e quarta età hanno comportato la nascita di nuove forme lavorative nell'ambito dell'alloggio accompagnato. L'esigenza di assistenza e cure individuali è aumentata, con conseguente incremento anche delle prestazioni mediche e non mediche a domicilio.¹

Questi rapporti di lavoro nelle economie domestiche private sollevano regolarmente la questione se si tratti di una relazione analoga a un mandato o di un prestito di personale che esige un'autorizzazione e che, in caso di violazione, prevede una pena. Il Tribunale federale e la letteratura giuridica non hanno dato una risposta univoca a tale domanda. Il presente contributo presenta una panoramica.

L'art. 12, cpv. 1 della Legge sul collocamento (LC) definisce l'attività del prestatore come la cessione per mestiere di lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) da parte dei datori di lavoro (prestatori). L'art. 26 dell'Ordinanza sul collocamento (OC) precisa il concetto di prestatore: è considerato prestatore chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. Per ottenere la qualifica di prestatore di personale, dunque, occorre affidare lavoratori a un'impresa acquisitrice e trasmettere a quest'ultima il potere di impartire loro istruzioni.

Considerando ora il modello dell'attività domestica, i problemi di interpretazione sono palesi. Se l'assistenza a domicilio presenta il rapporto a triangolo tipico del prestito di personale, con il lavoratore che lavora presso l'abitazione della persona in questione, resta da stabilire se un'economia domestica privata possa essere considerata impresa acquisitrice. Nella sentenza DTF 2_356/2012, il Tribunale federale ha assegnato al settore del prestito di personale una società di assistenza 24 ore su 24 con attività prevalentemente di economia domestica, adducendo che si può parlare di impresa acquisitrice ai sensi della LC quando il potere di impartire istruzioni viene trasmesso per l'essenziale al cliente e l'economia domestica assume la funzione del datore di lavoro. Una descrizione dettagliata dell'attività, un obbligo di redigere un rapporto all'attenzione del datore di lavoro e l'assunzione della responsabilità da parte del datore di lavoro in caso di mancato adempimento sono indizi che parlano contro il prestito di personale.

¹ Michael Kull in AJP/PJA 10/2013: delimitazione tra semplice mandato e prestito di personale nelle prestazioni domestiche

Se invece l'attività è definita prevalentemente dalla persona della terza e quarta età, la quale impartisce le istruzioni del caso, ai sensi del Tribunale federale si può parlare di prestito di personale. In ogni caso, occorre sempre procedere a una valutazione individuale delle circostanze concrete.

Il fatto che il Tribunale federale faccia dipendere dal potere di impartire istruzioni la delimitazione tra mandato e prestito di personale è tuttavia a sua volta fonte di discussioni. Non è infatti chiaro come mai il Tribunale federale – e recentemente anche la Segreteria di Stato dell'economia SECO – abbia riunito le economie domestiche private sotto il concetto di “imprese acquisitrici”, ampliando così la definizione della LC senza basi riconoscibili. Anche la letteratura giuridica critica la classificazione dell'economia domestica come impresa acquisitrice, in quanto non motivabile giuridicamente né storicamente. Gli sforzi volti a estendere il campo di applicazione dell'art. 26 OC cedendo a terzi il potere di impartire istruzioni ai lavoratori o esercitando tale potere congiuntamente non sono stati considerati in occasione dell'ultima revisione dell'OC. L'assegnazione dell'assistenza e delle cure a domicilio all'ambito dei mandati o del prestito di personale è dunque discutibile e la divergenza dal testo giuridico necessita di chiarimenti.

Dübendorf, 18 agosto 2014

In caso di domande, il nostro servizio giuridico è volentieri a disposizione:
<http://swissstaffing.ch/it/services/servizio-giuridico/>